



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n.

Fasc. n.

Cron. n.

Rep. n.

Il Tribunale di Bolzano

Prima Sezione Civile

IN PERSONA DEL GIUDICE MONOCRATICO, DOTT. WALTER PELINO

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile sub **1586/2004 R.G.** instaurata da

XXXXX XXXXXX, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Orlandini del Foro di

Firenze e dall'Avv. Thomas Wörndle del Foro di Bolzano, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano, Via Cavour n. 3/9,

giusta procura a margine della comparsa di costituzione a mezzo di nuovo

difensore d.d. 28.11.2005;

Oggetto:

Responsabilità per infortunio sciistico da caduta fuori pista ai danni di sciatrice principiante (infortunio avvenuto d'estate su un ghiacciaio, durante la prima lezione di sci, a causa dell'improvvisa apertura di un crepaccio).

- attrice -

CONTRO

1. YYYYY - YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY - s.p.a., , rappresentata e

difesa dall'Avv. Giovanni Tomasi del Foro di Bolzano, presso il cui

studio in Bolzano, C.so Italia n. 27/6, ha eletto domicilio, giusta

procura a margine della comparsa di costituzione;

2. SCUOLA ESTIVA DI SCI DEL ZZZZZ, rappresentata e difesa

dall'Avv. Fabrizio Facchin del Foro di Bolzano, presso il cui studio in

Bolzano, Via Perathoner n. 5, ha eletto domicilio, giusta procura a

margine della comparsa di costituzione;

3. Wwww wwwwww, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Facchin del

Foro di Bolzano, presso il cui studio in Bolzano, Via Perathoner n. 5,

ha eletto domicilio, giusta procura a margine della comparsa di

costituzione;

- convenuti -

Causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'udienza del 22.11.2007 sulle seguenti

CONCLUSIONI RASSEGNALE DALLE PARTI:

- **Per l'attrice Xxxxx xxxxxx**, (come da atto di citazione).

“accertare e dichiarare che la YYYYYY. Yyyyyyyyyyyyyyyyyy s.p.a. – titolare della gestione dell'impianto di sci “ punta dagli spiriti “ , l'Hotel e Scuola di sci Zzzzz , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , maestro di sci sig. Wwwww wwwwww , sono solidalmente responsabili ex art. 2043 c.c. , 2048 c.c. 2049 , e 2050 c.c. dei danni tutti riportati dalla comparente signora Xxxxx xxxxxx , nell'incidente di cui infra e per l'effetto condannare la YYYYYYY. , l'Hotel e Scuola Sci Zzzzz , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , il maestro di sci sig. Wwwww wwwwww a pagare , in solido , la complessiva somma di € 25.800,00 o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di ragione e legge , oltre interessi e rivalutazione , oltre le spese , funzioni ed onorari del presente giudizio”.

- **Per la convenuta YYYYYYY. s.p.a.** (come da separato foglio di conclusioni dimesso all'udienza del 22.11.2007):

*“Respingere le domande svolte dell'attrice in atto di citazione del 15.07.2004, perché infondate e comunque eccessive.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre ad accessori (IVA e CAP), spese generali nella misura del 12,5% e spese successive occorrente in favore dei convenuti”.*

- **Per il convenuto Wwww wwww** (come da verbale d'udienza del 22.11.2007):

“Contrariis reiectis rigettarsi ogni e qualunque domanda come proposta contro il sig. Wwww Wwww – maestro di sci – con condanna dell’attrice alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa”.

- **Per la convenuta SCUOLA ESTIVA DI SCI DEL ZZZZZ** (come da verbale d'udienza del 22.11.2007):

“In via principale, contrariis reiectis, e senza accoglimento di contraddittorio su domande nuove, respingersi ogni e qualunque domanda proposta contro la Scuola di sci del Zzzzz, con rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa”.

SVOLGIMENTO PROCESSUALE

Con atto di citazione d.d. 15.07.2004, ritualmente notificato, la sig.ra Xxxxx xxxxxx conveniva in giudizio YYYYYYY. s.p.a. (Yyyyyyy yyyy yyyyyyyyyyy yy yyyyy), l'HOTEL E SCUOLA SCI ZZZZZ e il sig. Wwww wwww, maestro di sci, per sentirli condannare ai sensi degli artt. 2043, 2048, 2049 e 2050 c.c., in solido tra loro, al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 25.800,00, occorsile in occasione del sinistro sciistico avvenuto in data 11.08.2003 per essere scivolata fuori dalla pista “Punta degli spiriti” durante la sua prima lezione di sci ed essere caduta in un crepaccio profondo oltre 20 metri.

A sostegno delle sue pretese sosteneva che:

- il 10.08.2003 aveva preso alloggio presso l'Hotel e Scuola Sci Zzzzz di Bormio per trascorrervi una settimana di ferie;
- il prezzo dell'albergo comprendeva un pacchetto di ore di lezioni di sci

presso la scuola gestita dallo stesso Hotel che era anche reclamizzata

come principale attrazione turistica;

- durante la prima lezione di sci a causa della pendenza e della propria inesperienza essa era involontariamente scivolata verso il crepaccio e precipitata al suo interno;

- essa doveva la sua salvezza all'andamento sinusoidale del terreno ed era stata riportata in superficie solo dopo diverse ore attraverso un varco appositamente creato nel ghiaccio;

- nell'incidente aveva riportato diverse lesioni tra cui la rottura di tre legamenti del ginocchio destro, la scheggiatura di un dente, una cicatrice allo zigomo e una paresi transitoria alla mano sinistra, con un'invalidità permanente del 10 – 12 %;

- il fatto era da ascrivere alla responsabilità della YYYYYYYY. s.p.a. che, pur essendo a conoscenza del pericolo rappresentato dal crepaccio, non lo aveva eliminato;

- la gestione di un impianto sciistico, per sua natura e per i mezzi impiegati, costituisce un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c., obbligando il gestore ad adottare tutte le misure idonee ad evitare danni;

- erano inoltre responsabili la scuola di sci ed il maestro ai sensi degli artt. 2048 e 2049 c.c.;

- il danni ammontavano ad € 25.800,00 di cui € 3.874,81 per spese vive.

L'attrice produceva vari documenti.

Costituendosi con comparsa d.d. 27.10.2004 si costituiva PIZ UMBRAIL s.r.l. in qualità di gestrice dell'Hotel Zzzzz all'epoca dei fatti, chiedendo la reiezione delle domande e la chiamata in manleva del C.A.I. (Club Alpino

Italiano) Sezione di Bergamo, quest'ultima rimasta contumace. A seguito della rinuncia di parte attrice, il rapporto processuale nei confronti della predetta società PIZ UMBRAIL e quello con il chiamato in causa C.A.I. veniva successivamente dichiarato estinto ex art. 306 c.p.c. con ordinanza d.d. 30.09.2005.

Costituendosi con comparsa d.d. 2.11.2004 il maestro di sci Wwww negava ogni addebito, rilevando di non aver dato lui la lezione di sci in occasione della quale era avvenuto l'infortunio.

Costituendosi con comparsa di pari data la SCUOLA SCI DEL ZZZZZ, chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti in quanto:

- non era ravvisabile alcuna colpa della scuola di sci nel fatto che l'attrice fosse finita fuori pista;
- non competeva ad essa ma alla società gestrice dell'impianto curare la sicurezza delle piste;
- non era ravvisabile alcuna negligenza del maestro di sci, per cui non residuava alcuna responsabilità in capo ad essa.

Costituendosi con comparsa d.d. 16.02.2005 YYYYYYYY. s.p.a. contestava ogni addebito e chiedeva la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- la pista Gaister 2, dall'attrice indicata come "punta degli spiriti", ove era avvenuto l'infortunio era un pista estremamente facile, con una pendenza minima, utilizzata dalle scuole di sci come campo scuola;
- l'incidente era dipeso dal fatto che l'attrice, anziché lasciarsi cadere di lato, si era seduta sulle code dei propri sci che avevano perciò continuato la corsa oltre il margine della pista;

- stando al racconto dell'attrice era evidente la responsabilità del maestro e della scuola di sci: essa era stata, infatti, affidata al maestro di sci cui incombeva predisporre tutte le misure idonee per la sua sicurezza, scegliendo il percorso più adatto ed insegnandole a cadere;
- la dinamica di per sé dimostrava che essa non sapeva cadere e che quindi essa non doveva essere fatta scendere;
- la precedente condotta negligente del maestro escludeva il nesso causale rappresentato dalla presenza del crepaccio a margine della pista;
- non era corretto qualificare la responsabilità del gestore in termini presuntivi ai sensi dell'art. 2050 c.c. e la sentenza richiamata in proposito dall'attrice non aveva affatto affrontato la questione in questi termini;
- eccessiva era, infine, la quantificazione del danno.

Le parti scambiavano memorie e l'attrice replicava all'eccezione del sig. WWWWW, rilevando come lo stesso l'avesse assegnata al maestro che aveva impartito la lezione e come perciò egli rivestisse il ruolo di supervisore della scuola di sci e come tale dovesse essere ritenuto responsabile dell'accaduto.

La causa veniva istruita mediante l'audizione di testi, anche per rogatoria, e l'espletamento di CTU medico – legale, affidata alla dott.ssa Giovanna Zanirato.

All'udienza del 22.11.2007 le parti rassegnavano le sopra riportate conclusioni e lo scrivente Giudice concedeva loro i termini ex art. 190 c.p.c., allo spirare dei quali tratteneva la causa in decisione.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta sia pur nei confronti della sola convenuta

YYYYYYYY. s.p.a.

Oggetto del contendere è la domanda risarcitoria formulata dall'attrice

Xxxxx xxxxxx in relazione all'incidente sciistico occorso in data

11.08.2003 sul ghiacciaio dello Stelvio e, precisamente sulla pista Gaister 2

(anche indicata come "punta degli spiriti") adibita a campo scuola, in

occasione della sua prima lezione di sci, allorché era accidentalmente

scivolata fuori dalla pista, cadendo in un crepaccio che si trovava a pochi

metri dal margine della stessa.

La dinamica del sinistro emerge con chiarezza dalle dichiarazioni dell'unico

teste oculare, SOSIO Valerio, assistente capo della Polizia di Stato, giuste le

quali *"prima ho sentito una ragazza urlare e l'ho vista cadere all'indietro*

mentre si trovava nel gruppo che seguiva il maestro. Cadendo all'indietro

ha perso il controllo degli sci ed è scivolata in diagonale fuoriuscendo dalla

pista e poi l'ho vista sparire nel buco che presumo si sia formato sotto il suo

peso. Penso infatti che abbia sfondato il tetto di neve che copriva il

crepaccio. Cadendo indietro la sig.ra si è seduta sulle code degli sci e per

questo gli sci hanno continuato a scivolare. Preciso di non aver visto la

caduta. Quando la ragazza ha urlato io l'ho vista già seduta sulla coda degli

sci. Ha percorso una decina di metri scivolando 7 – 8 metri fuori dalla pista

sempre nella stessa posizione sino a cadere nel crepaccio".

In sintesi, dunque, l'attrice mentre scendeva ha perso l'equilibrio, ma anziché

lasciarsi cadere di lato si è "seduta" sulla coda degli sci che quindi hanno

preso velocità, portandola fuori pista dove è sprofondata in un crepaccio.

Ciò è implicitamente ammesso dalla stessa attrice laddove in sede di interpello ha dichiarato di essere caduta lateralmente ed immediatamente sprofondata (*“poi ho perso l’equilibrio e sono caduta lateralmente. Come sono caduta sono sprofondata”*), segno evidente del fatto che prima di cadere *“lateralmente”* e sprofondare nel crepaccio era rimasta in equilibrio sulle code degli sci.

Chiarita la dinamica del sinistro occorre esaminare, in punto di diritto, se sussistano responsabilità.

1. IN MERITO ALL’AN DEBEATUR.

L’attrice deduce tre diversi profili di responsabilità: una responsabilità ex artt. 2043 e 2050 c.c. della società gestrice dell’impianto, Yyyyyyy yyy yyyyyyyyyyy yy yyyyy s.p.a. (di seguito YYYYYYY. s.p.a.) per la mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza della pista; una responsabilità del maestro di sci ex art. 2048 c.c., individuato nel convenuto Wwww wwww, in quanto *“titolare di una posizione di garanzia degli eventi dannosi prevedibili ed evitabili”* (comparsa conclusionale, pag. 16) ed una connessa responsabilità della scuola di sci (SCUOLA SCI DEL ZZZZ) ex art. 2049 c.c., per l’omessa vigilanza da parte del maestro.

Cominciando da questi ultimi due profili, occorre innanzitutto rilevare come dall’istruttoria sia emerso che il convenuto Wwww wwww non abbia impartito la lezione di sci nel corso della quale si è verificato l’infortunio.

La stessa attrice ammette, infatti, che questi l’ha solo prelevata dall’albergo, insieme agli altri partecipanti alla lezione di sci *“per accompagnarli alle varie piste, assegnandoli, in base alle capacità di ognuno, ai vari maestri di sci”* (cfr. pag. 15 della comparsa conclusionale).

Essa ha comunque insistito nella condanna del WWWWW, in quanto
“sebbene non abbia direttamente svolto la funzione di maestro di sci, ha comunque esercitato un’attività di supervisione e di vigilanza sull’operato degli altri maestri”.

È sin troppo evidente come una responsabilità del WWWWW sulla base delle circostanze di fatto sopra esposte non possa configurarsi neppure in astratto.

Amnesso e non concesso che il WWWWW avesse il predetto ruolo di supervisore, infatti, una sua responsabilità non può evidentemente fondarsi sul solo fatto di aver affidato l’attrice all’uno piuttosto che all’altro maestro di sci, quanto meno sintanto che contestualmente non si alleghi e non si provi che il maestro prescelto, per una qualche peculiare circostanza, non era adatto a svolgere la lezione.

Parte attrice aveva, invero, erroneamente individuato nel WWWWW il maestro che aveva tenuto la lezione in questione, salvo poi, una volta accertasi dell’errore, cercare di enucleare una sua qualche responsabilità, anziché rinunciare agli atti nei suoi confronti come aveva fatto nei confronti della società gestrice dell’albergo (anch’essa inizialmente convenuta sulla base del fatto che il “pacchetto turistico” comprendeva il soggiorno e le lezioni di sci).

Il WWWWW non ha, dunque, alcuna responsabilità dell’accaduto, posto che quand’anche avesse effettivamente rivestito il ruolo di supervisore (ma l’attrice non ha provato neppure la predetta circostanza e dalla testimonianza della sua amica Judith CARTER emerge, di contro, che il WWWWW era venuto a prenderle *“insieme a tutti gli altri maestri di sci”*) egli aveva

affidato l'attrice ad altro maestro di sci, sul quale poteva senz'altro fare affidamento, nulla avendo allegato l'attrice in senso contrario.

Del resto neppure in capo al maestro di sci che effettivamente tenne la lezione in questione (tale Marco PETRUCCI a quanto dichiarato dallo stesso WWWWW in sede di interpello formale), rimasto peraltro estraneo al presente giudizio, è emersa alcuna responsabilità in ordine all'incidente per cui è causa. Se ne deve comunque trattare posto che dall'asserita negligenza del maestro, l'attrice desume la responsabilità della scuola di sci ex art. 2049 c.c.

Né dal percorso prescelto, né dalle modalità della caduta o da altre circostanze è possibile desumere una qualche responsabilità del maestro.

Quanto alla pista prescelta è pacifico e comprovato anche per testi che si trattasse di una pista assai facile, caratterizzata da una pendenza minima (cfr. le dichiarazioni del teste oculare, SOSIO Valerio: *"Nel punto dove è avvenuta la caduta la pendenza era molto lieve"*) e proprio per questo adibita a campo scuola.

Delle insidie esterne alla pista, quali appunto i crepacci, non deve certo rispondere il maestro, quanto meno fintanto che non si alleghi e dimostri che il percorso prescelto era in sé pericoloso, per esempio per aver fatto avvicinare gli allievi al bordo esterno della pista o aver fatto loro compiere esercizi che non erano ancora in grado di affrontare. Un tanto non è stato, peraltro, neppure dedotto dall'attrice e risulta anzi smentito dalle prove testimoniali assunte.

Non è emersa prova alcuna del fatto che gli allievi, tutti principianti, stessero affrontando un esercizio di difficoltà inadeguata, né risultano scelte

del maestro che possano aver incrementato il rischio di caduta.

L'unico teste oculare, SOSIO Valerio, assistente capo della Polizia di Stato, non ricordava *“se gli allievi stessero scendendo tutti insieme o uno alla volta”*, né *“che tipo di esercizio stessero facendo”*.

Difetta, dunque, qualsiasi prova di una qualche responsabilità del maestro.

Dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interpello sembrerebbe anzi che questi avesse correttamente fatto scendere gli allievi uno per volta e per prima l'attrice, che verosimilmente era la più inesperta (*“Mi trovavo con il gruppo in cima al pendio, il maestro mi ha fatto scendere per prima, poi ho perso l'equilibrio...”*).

Né può dedursi una responsabilità del maestro dalle modalità della caduta, come vorrebbe la convenuta YYYYYYYY., posto che dal fatto che l'attrice si sia *“seduta”* sulle code degli sci anziché buttarsi su un fianco e non sia perciò riuscita ad arrestare la caduta, non può di per sé presumersi, in assenza di altri elementi di prova, che il maestro non le avesse insegnato a cadere e che fosse stato perciò un azzardo farla scendere.

Dalle circostanze di fatto non può nemmeno desumersi una scarsa prontezza del maestro nell'intervenire ad impedire l'uscita di pista dell'attrice, circostanza peraltro neppure dedotta dalle parti. Il fatto di portare il peso sulle code degli sci ne ha infatti all'evidenza provocato il subitaneo scivolamento e non vi sono elementi per affermare che il maestro avrebbe potuto evitare l'evento.

Né, infine, può invocarsi una responsabilità del maestro o della scuola di sci in relazione all'assenza di reti o teli di protezione sul bordo della pista.

Non essendo emersa in atti la prova di una responsabilità del maestro di sci

va conseguentemente esclusa anche una corresponsabilità della scuola di sci ex art. 2049 c.c.

L'unico profilo di responsabilità che appare fondato è quello nei confronti della gestrice dell'impianto, YYYYYYYY. s.p.a., in relazione alla mancata predisposizione di adeguate misure di protezione a margine della pista.

L'eventualità che uno sciatore possa finire fuori pista può presentarsi anche in una pista dalla pendenza minima, come l'incidente in oggetto dimostra eloquentemente.

Ne consegue che è onere del gestore non solo prevenire pericoli all'interno della pista, ma anche nelle sue immediate vicinanze. Il gestore deve, infatti, prevedere l'eventualità della caduta fuori pista a prescindere dalla causa di questa, che del resto può dipendere dai più svariati fattori (scontro tra sciatori, imprudenza o inesperienza dello sciatore, malore ecc.).

Conseguentemente deve approntare misure idonee ad evitare le insidie prevedibili, sia nel caso che esse siano ben visibili (alberi, rocce, burroni, ecc.), sia - a maggior ragione - nel caso che esse siano occulte o poco visibili, com'è appunto il caso dei crepacci.

Nel caso di specie non è stato possibile accertare se la "bocca" del crepaccio fosse già aperta o se essa fosse coperta di neve e si fosse aperta solo sotto il peso della sciatrice. È certo però che la presenza di crepacci in quella zona della pista era tutt'altro che imprevedibile da parte della società gestrice.

La dimostrazione più eloquente di un tanto è che proprio a poche decine di metri dal crepaccio dove è caduta l'attrice stavano lavorando due operai della convenuta YYYYYYYY. per bonificare altri crepacci apertisi nella notte, come dichiarato dal direttore di questa, il teste Umberto CAPITANI, e confermato

dagli stessi operai. Il teste Umberto CAPITANI ha testualmente dichiarato:

“La mattina in questione ho dato ordine a Dei Cas Pier Francesco e Claudio Dossi che erano i nostri due operatori dei gatti e degli escavatori di far bonifica di alcuni crepacci apertisi nella notte. Via radio ho richiesto anche l'intervento della polizia come scorta. Di fatti il poliziotto Sosio Valerio stava salendo. Quando ho chiamato non so se abbia risposto il Sosio o il suo collega di pattuglia che se non sbaglio si chiama Vanzetta. Quando si fa questo tipo di interventi chiamiamo sempre la polizia anche perché ci sono sempre dei curiosi che si avvicinano a vedere i crepacci ed occorre perciò prevenire che vadano a sbattere contro i mezzi. L'operatore deve poter lavorare tranquillo”.

Il fatto è confermato dagli stessi operatori. Il teste Claudio DOSSI ha dichiarato: *“Io stavo lavorando con la ruspa nella zona del crepaccio dove è caduta la ragazza. In quel momento ero fermo fuori dalla ruspa sul cingolo ed ho sentito delle persone che gridavano. Ho fatto una corsa di una decina di passi ed ho visto un buco rotondo. Ho visto che c'era dentro una ragazza ed ho provato a chiamarla. Però non rispondeva. Non ho idea di che distanza ci fosse tra il crepaccio in questione e la pista. Io non avevo notato quel crepaccio in precedenza. Tuttavia non ero passato da quel punto e non avevo fatto io la ricognizione della pista”.*

Analoga la versione del teste Pier Francesco DEI CAS: *“Stavo lavorando con il Dossi alla chiusura di alcuni crepacci su incarico del sig. Capitani che a sua volta quella mattina aveva ricevuto una segnalazione circa alcuni crepacci pericolosi. Eravamo fuori pista tra le due piste. Io mi trovavo a circa 30 – 40 metri dal crepaccio dove è caduta la ragazza Non ho visto*

l'incidente. Ho sentito il Dossi ed il maestro di sci che chiamavano. Presumo che quel crepaccio si sia aperto col passaggio della ragazza. Non ho notato altri crepacci lì vicino. Il crepaccio non aveva nemmeno un metro di diametro, giusto il passaggio di una persona. Per estrarla abbiamo dovuto allargarlo”.

Il teste Umberto CAPITANI ha inoltre dichiarato che la zona dell'incidente in oggetto è proprio una di quelle dove più frequentemente si aprono crepacci: *“Censire i crepacci è difficile perché se ne aprono di continuo. Vi sono zone dove i crepacci sono più frequenti. Quella in questione è una zona dove facciamo sovente delle bonifiche”.*

Questo dato, fornito dallo stesso direttore della YYYYYYYY., dimostra eloquentemente la prevedibilità del rischio in questione, tanto più durante l'estate, quando ovviamente maggiore è l'escursione termica tra il giorno e la notte e la sua incidenza sul ghiacciaio. Nella specie il fatto è avvenuto nell'estate del 2003, notoriamente una delle più calde degli ultimi 100 anni, tant'è che, come emerge dalle sopra riportate dichiarazioni del teste CAPITANI, nella notte precedente il sinistro si erano aperti diversi altri crepacci, alcuni proprio nelle immediate vicinanze di quello in cui è caduta l'attrice. Il teste Pier Francesco DEI CAS che collaborava col DOSSI *“alla chiusura di alcuni crepacci”* si trovava, infatti, *“a circa 30 – 40 metri dal crepaccio dove è caduta la ragazza”* ed il collega Claudio DOSSI stava *“lavorando con la ruspa”* ad appena *“una decina di passi”* dal crepaccio dove è caduta la ragazza.

Nel caso di specie, quindi, la possibilità che qualcuno potesse cadere in un crepaccio era un evento assolutamente prevedibile, tant'è che si stava

lavorando alla bonifica di alcuni crepacci proprio per evitare siffatto evento.

La convenuta YYYYYYYY. non ha, tuttavia, posto in essere tutte le precauzioni atte ad evitare che detto evento potesse verificarsi, come, purtroppo, l'incidente in oggetto eloquentemente dimostra.

Bonificare i crepacci divenuti visibili non basta certo ad eliminare il pericolo, tanto più che il pericolo maggiore è costituito proprio da quei crepacci che visibili non sono, la cui presenza, per quanto detto, non è certo imprevedibile.

Di fronte ad una così evidente ed elevata situazione di pericolo, YYYYYYYY. s.p.a. avrebbe dovuto recintare la parte a valle della pista, quanto meno nel tratto maggiormente esposto a questo tipo di rischio, con reti o teloni atti a fermare la caduta degli sciatori, impedendo loro di andare a finire nella zona dei crepacci.

A nulla rileva il fatto che la pendenza della pista, in quel tratto, non fosse superiore al 4 %, come dichiarato dal teste CAPITANI, posto che, come si è già osservato, una caduta può dipendere dai più svariati fattori e che la caduta fuori pista è un evento che può accadere (ed è tutt'altro che infrequente). Pertanto, ove la caduta fuori pista esponga lo sciatore o l'utente (per le caratteristiche morfologiche del terreno o la presenza di insidie o altri ostacoli, naturali o artificiali che siano) ad un considerevole rischio aggiuntivo, rispetto a quello rappresentato dalla caduta in pista, il gestore dell'impianto sciistico ha il dovere di approntare le misure più idonee per eliminare o minimizzare detto rischio.

La violazione di detto dovere configura una colpa omissiva (*culpa in non faciendo*), ossia un comportamento negligente che determina responsabilità

extracontrattuale del gestore ex art. 2043 c.c..

Nella specie è provato che dette misure idonee ad evitare il pericolo non siano state adottate e dunque è superfluo approfondire la questione se nella specie si configuri anche un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c. in capo al gestore. Solo per completezza di ragionamento, tuttavia, si osserva come alla predetta questione parrebbe doversi rispondere affermativamente, ma non con riferimento alla gestione di un impianto sciistico in sé considerata, ossia in generale, come sostenuto dall'attrice, bensì in relazione alle circostanze del caso concreto, ossia alla scelta di aprire una pista di sci su un ghiacciaio ed in una zona a forte rischio di crepacci. In tale situazione, limitatamente a questo tratto di pista, pare consono parlare di attività pericolosa nel senso già esplicito di esposizione a rischi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'attività sciistica in sé considerata, qual è senza dubbio quello di cadere in un crepaccio. Pare dunque corretta, in relazione a detta ipotesi, l'adozione dei criteri della responsabilità aggravata ex art. 2050 c.c. con conseguente allocazione dell'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per scongiurare questo rischio aggiuntivo in capo al gestore della pista.

Nel caso in oggetto, peraltro, vi è la prova della mancata adozione di misure idonee ad evitare l'evento, onde può affermarsi la responsabilità del gestore per negligenza già ex art. 2043 c.c. senza necessità di ricorrere alla presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c.

Circa le misure precauzionali adottate dalla convenuta, eloquenti sono ancora una volta le dichiarazioni del teste Umberto CAPITANI: *“Il crepaccio si trovava scendendo sul lato destro fuori pista. Non so dire la*

distanza esatta dalla pista, ma era almeno 4 metri perché quando abbiamo fatto il soccorso il gatto che è lungo 4 metri – 4 metri e mezzo lo abbiamo interamente posizionato fuori dalla pista, tra la pista stessa ed il crepaccio. Quando noi siamo arrivati il crepaccio in questioni il crepaccio era un buco di 40 – 50 centimetri di diametro. Di solito i crepacci si aprono la sera sia perché tramontando tardi è il momento più caldo sia perché nel battere la pista col peso del gatto e con le vibrazioni si rivelano e quindi procediamo subito a chiuderli. Se non si riesce a chiuderli si fa un mucchio di neve davanti, li si recinta e li si segnala, come prescritto anche dal regolamento. Su tutte le funivie ci sono i cartelli, in italiano ed in tedesco, che avvertono del pericolo di crepacci e di non uscire dalle piste battute. Non si possono mettere in pista perché sul ghiaccio cadrebbero subito e farebbero più danno che altro. Mi pare che un cartello sia anche alla partenza dello skilift. La sera come ho detto battiamo la pista coi gatti chiudendo o delimitando i crepacci. Al mattino prima di aprire gli impianti facciamo un controllo lungo ogni pista. Il controllo viene fatto da un addetto con gli sci. Nelle ore più calde un crepaccio può formarsi anche in pista, anche se è un'eventualità rara”.

Vi era sì, dunque, un'attività preventiva, consistente nella verifica della pista e nell'apposizione di cartelli di pericolo, peraltro non allocati sul margine della pista ma sulla funivia e alla partenza dello skilift, ma non la presenza di teloni atti ad impedire la caduta fuori pista.

Secondo il teste Valerio SOSIO sul margine della pista vi erano solo dei paletti rossi posti a delimitazione del margine stesso (“Non c'erano cartelli che segnalassero i crepacci o il pericolo di apertura di crepacci. C'erano dei

paletti rossi che delimitavano il margine della pista. Mi pare che ce ne fossero alcuni proprio poco sopra il luogo dell'incidente. Non ricordo ci fossero reti di protezione a bordo pista").

Il teste Claudio DOSSI dice di aver visto delle reti (*"Prima che cominciassimo a lavorare c'erano delle reti a monte. Non so se ci fossero dei cartelli"*) che però, secondo quanto precisato dal teste Pier Francesco DEI CAS non avevano la funzione di arrestare eventuali cadute ed erano state, peraltro, spostate proprio per bonificare i crepacci (*"Il margine della pista era delimitato da una rete che però era stata spostata per consentirci di lavorare. La rete di cui ho parlato è solo una delimitazione visiva che segna la stazione intermedia dell'impianto, non ha la funzione di fermare le persone"*).

Il teste Attilio DEI CAS, infine, non ricordava la presenza di reti sul margine della pista (*"Sul limite della pista c'erano dei pali rossi e blu. Sul crepaccio c'erano delle reti che erano state messe dai soccorritori. Non ho notato altre reti"*).

Alla luce delle testimonianze sopra riportate può dirsi, dunque, pienamente accertato che sul bordo della pista nel tratto ove è avvenuta la caduta, non vi erano teloni o reti atti a impedire l'uscita dalla pista.

Né potrebbe farsi questione dell'eventuale costo elevato di dette misure di protezione, posto che la scelta di allestire un comprensorio sciistico su un ghiacciaio, con i rischi ad esso propri, costituisce una precisa scelta imprenditoriale (peraltro compensata dal fatto di poter tenere aperte le piste tutto l'anno a differenza dei normali comprensori sciistici) e comporta l'accollo di tutti i rischi ad essa correlativi.

Nella specie, come emerso dalle testimonianze sopra esposte, il crepaccio in questione era ad appena circa 5 metri dal margine della pista e, dunque, tanto più pericoloso, tant'è che vi è caduta una sciatrice del tutto inesperta alla sua prima lezione di sci che, in quanto tale, procedeva certamente ad una velocità modestissima.

Nessun dubbio può sussistere, dunque, in ordine alla responsabilità della YYYYYYYY. s.p.a. circa l'incidente in oggetto.

La totale inesperienza dell'attrice ed il fatto che la stessa stesse procedendo sotto la sorveglianza di un maestro di sci, esclude qualsivoglia concorso di colpa da parte sua. Le peculiari modalità della caduta e l'incapacità di gettarsi su un fianco per arrestare la stessa paiono pienamente giustificate in una persona che stia compiendo la prima discesa della sua vita e non comportano quindi alcun profilo di colpa, tanto più che nella specie non sono in discussione i danni derivanti dalla caduta in sé considerata, ma quelli, ben più gravi, conseguenti allo sprofondamento nel crepaccio, che è evento del tutto anomalo ed imprevedibile per la sciatrice (ma, come si è visto, non per la società gestrice dell'impianto che ben conosceva la presenza del rischio).

2. IN MERITO AL QUANTUM DEBEATUR.

Chiarita la totale ascrivibilità dell'infortunio alla responsabilità della convenuta YYYYYYYY. s.p.a. per aver omesso di adottare misure idonee a prevenirlo pur essendo lo stesso prevedibile ed evitabile, occorre ora quantificare i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice in conseguenza dello stesso.

Quanto al danno biologico la CTU medico-legale, cui lo scrivente giudice

aderisce *in toto* in quanto completa, ben motivata ed esente da vizi logici e giuridici, ha accertato in capo alla sig.ra MEALLI un'invalidità permanente del 9 – 10 %, un'inabilità temporanea totale di giorni 60, parziale al 50 % di giorni 50 e al 25 % di giorni 20. Applicando le tabelle del Triveneto vigenti all'epoca del sinistro secondo la prassi in essere presso questo Tribunale e determinando nel 9,5 % l'invalidità permanente, si ottengono, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (34 anni e 9 mesi), i seguenti importi (computati alla data del sinistro e, rispettivamente, alla data della cessazione dell'inabilità temporanea):

Inabilità temporanea (totale + parziale al 50 % e al 25 %)	€ 3.138,16
--	------------

Invalidità permanente al 9,5 %	€ 16.882,15
--------------------------------	-------------

Totale danno biologico	€ 20.020,31
------------------------	-------------

Su questo importo va calcolato il danno morale, posto che configurandosi il reato di lesioni colpose sussistono i presupposti di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.. Tenuto conto dell'entità delle lesioni subite dal danneggiato e del grado della colpa appare equo stabilire l'ammontare del danno morale nella misura del 40 % del danno biologico e, dunque, in € 7.633,70.

Non è stato invocato alcun danno esistenziale.

Quanto ai danni patrimoniali l'attrice ha dedotto il danneggiamento di un orologio e della tuta da sci oltre ad una serie di spese correlate alle cure successive all'infortunio (ticket per l'elicottero, trasporto in ambulanza Bolzano - Firenze, visite specialistiche, cure dentistiche, risonanze, massaggi ecc.) o alla riabilitazione (ginocchiera), per complessivi € 3.874,81.

La CTU medica ha ritenuto congrue le spese mediche e dentistiche dedotte.

Dalle voci di spesa riepilogate nell'allegato 5 all'atto di citazione, vanno, peraltro, detratte quelle concernenti l'orologio e la tuta da sci in quanto l'attrice non ne ha documentato in alcun modo né l'avvenuto danneggiamento (neppure fotograficamente), né il costo di riparazione, come pure le spese per taxi e parcheggio, in quanto non né è stata provata la necessità, l'acquisto di cerotti, borsa del ghiaccio, cyclette e cavigliere a distanza di qualche mese dall'infortunio, perché non vi è prova di una relazione col medesimo.

Le spese che vengono riconosciute come conseguenza del sinistro ammontano dunque a complessivi € 3.355,46.

Trattandosi di fatto illecito e quindi di debito di valore su tutti i predetti importi (danno biologico + danno morale + spese) andranno computati la rivalutazione e gli interessi compensativi, questi ultimi calcolati al tasso di legge sulla somma via via annualmente rivalutata, secondo i noti principi espressi dalla Suprema Corte.

Riepilogando:

danno biologico	€ 20.020,31
danno morale	€ 7.633,70
danno patrimoniale (spese)	€ 3.355,46
rivalutazione	€ 2.728,25
interessi compensativi	€ 3.710,35
Totale	€ 37.783,69

La convenuta YYYYYYYY. s.p.a. va dunque condannata a risarcire all'attrice la somma complessiva di € 37.783,69.

3. SULLE SPESE DI LITE.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

YYYYYYY. s.p.a. va quindi condannata a rimborsare all'attrice le spese processuali da questa sostenute che vengono liquidate in € 3.364,00 per diritti (con decurtazione, rispetto a quanto indicato nella nota spese, dei diritti afferenti al rapporto processuale con la PIZ UMBRAIL, già definito in corso di causa con compensazione delle spese), € 3.885,00 per onorari, € 906,12 per rimborso forfetario spese generali al 12,5 % su diritti ed onorari e così in complessivi € 8.155,12 oltre ad I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge, alle spese non imponibili, pari ad € 340,87 ed alle spese di CTU provvisoriamente anticipate (€ 500,00 + I.V.A.).

Quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la SCUOLA DI SCI DEL ZZZZZ pare equa un integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., posto che a priori era plausibile potesse esservi un concorso di colpa del maestro e con esso della scuola ex art. 2049 c.c.

Altrettanto non può dirsi per il rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto Wwww wwww che è stato convenuto nell'erronea convenzione che avesse impartito lui la lezione in occasione della quale si è verificato il sinistro e al quale si è poi cercato artificiosamente di attribuire una qualche responsabilità.

L'attrice in quanto soccombente in relazione alla domanda proposta contro il WWWWW va condannata ex art. 91 c.p.c. a rimborsare a questi le spese processuali dallo stesso sostenute che si liquidano in € 1.268,00 per diritti, € 1.757,50 per onorari, € 378,19 per rimborso forfetario spese generali al 12,5 % su diritti ed onorari ed € 256,90 per spese imponibili e così per complessivi € 3.660,59 oltre ad I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano,

definitivamente pronunciando,

ACCERTA E DICHIARA

che l'incidente sciistico occorso all'attrice Xxxxx xxxxxx l'11.08.2003 è interamente da ascrivere alla responsabilità della convenuta YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY s.p.a. (YYYY. s.p.a.) per aver omesso di adottare misure idonee a prevenirlo pur essendo lo stesso pienamente prevedibile ed evitabile.

CONDANNA

1. la convenuta YYYYYYYY YYYY YYYYYYYYYYYY YY YYYYYY s.p.a. (YYYYYYYYY. s.p.a.) a risarcire all'attrice Xxxxx xxxxxx i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essa subiti in conseguenza del predetto infortunio, che liquida in complessivi € 37.783,69, già comprensivi degli interessi compensativi e della rivalutazione alla data odierna, cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

2. la convenuta YYYYYYYY YYYY YYYYYYYYYYYY YY YYYYYY s.p.a. (YYYYYYYYY. s.p.a.), ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare all'attrice Xxxxx xxxxxx le spese legali da questa sostenute che liquida in complessivi € 8.155,12 oltre ad I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge, alle spese non imponibili, pari ad € 340,87 ed alle spese di CTU provvisoriamente anticipate (€ 500,00 + I.V.A.).

3. l'attrice Xxxxx xxxxxx a rimborsare al convenuto Wwww wwwww, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali da questo sostenute che

liquida in complessivi € 3.660,59 oltre ad IVA e CAP nella misura di legge;

DISPONE

l'integrale compensazione delle spese legali nel rapporto processuale tra l'attrice Xxxxx xxxxxx e la convenuta SCUOLA DI SCI DEL ZZZZZ ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.

Così deciso in Bolzano, li 11 aprile 2008

IL GIUDICE
DOTT. WALTER PELINO